

Liceo Scientifico Statale "Leon Battista Alberti"

Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali

Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325

Succursale: Via Ravenna s.n. - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847

Succursale: Via Koch n.11 - 09121 CAGLIARI - tel. 070.15259678

Email: caps02000b@istruzione.it - PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it

Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR



Circolare n. 18

Cagliari 10 settembre 2024

All'attenzione di:

DSGA

Docenti e Personale ATA

Studenti

Famiglie e Utenti

Personale della ditta di Pulizie

Personale incaricato della manutenzione

**Oggetto: Divieto di fumo in tutti i locali scolastici, comprese le aree esterne di pertinenza scolastica
- applicazione della norma e relative prescrizioni**

Visto l'art. 4 del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, dal titolo: "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 214, del 12.09.2013 e convertito con alcune modifiche dalla Legge 8 novembre 2013, n. 1 che, al fine della tutela della salute nelle scuole, introduce le seguenti modifiche alla normativa sul divieto di fumo:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO

PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E NON DOCENTE, GLI STUDENTI, LE FAMIGLIE E TUTTI GLI UTENTI, ABITUALI ED OCCASIONALI, DELLE SEDI SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO,

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI FUMO

ALL'INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI ED ALL'ESTERNO,

IN TUTTE LE AREE DI PERTINENZA: CORTILI, GIARDINI, AREE SPORTIVE.

Il mancato rispetto della norma comporta un'ammenda da 27,50 a 275,00 euro.


Il divieto è esplicitamente esteso a tutti i locali scolastici, ad uso didattico, amministrativo, tecnico, compresi tutti gli spazi adiacenti e riguarda tutto il personale, gli studenti e gli utenti ivi presenti. Il divieto è stabilito da norma di legge, senza distinzione tra orario scolastico ed extrascolastico, tra utenti interni ed esterni.



Il Dirigente Scolastico

Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993



Liceo Scientifico Statale "Leon Battista Alberti"

Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali

Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325

Succursale: Via Ravenna s.n. - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847

Succursale: Via Koch n.11 - 09121 CAGLIARI - tel. 070.15259678

Email: caps02000b@istruzione.it - PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it

Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR



La scuola, i docenti e tutto il personale, sono chiamati a svolgere un ruolo educativo nei confronti degli alunni e dell'utenza in generale. Si auspica pertanto che, nell'ambito scolastico, l'esempio sia sempre rispettoso delle norme e dei principi educativi, al fine di garantire la propria e altrui salute.

L'inosservanza della disposizione, oltre a costituire un atto contrario alla Legge ed a costringere alunni e colleghi a subire il fumo passivo, evidenzerebbe un comportamento non adeguato al compito educativo istituzionale che, tutto il personale della scuola, è tenuto ad assolvere.

La mancata applicazione delle presenti norme e del conseguente controllo da parte del personale incaricato, configurerà illecito di carattere amministrativo, con la conseguente applicazione delle ammende previste dalla L. n.584/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda gli studenti, oltre all'applicazione delle ammende previste dalla normativa, saranno valutati gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Il personale tenuto a far rispettare l'obbligo è costituito dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori, dal DSGA, dai Referenti di plesso di Via Ravenna e Via Koch e dai collaboratori scolastici, addetti alla sorveglianza all'ingresso ed agli spazi scolastici.

I docenti vigileranno sugli studenti durante l'orario di lezione e di ricreazione, segnalando eventuali inadempienze alla norma. Presso la segreteria, un funzionario sarà incaricato dell'acquisizione delle pratiche di infrazione, riguardanti gli studenti, il personale e gli utenti.

È opportuno far presente a tutti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Incaricato è un Pubblico Ufficiale e, come tale, gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla normativa antifumo nell'ambito scolastico.

Si riportano, a titolo informativo, i seguenti articoli del Codice Penale:

- **Art. 337** del Codice penale – Resistenza a pubblico ufficiale.

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.


- **Art. 496** del Codice penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni di servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione”.

Si allega modulo per la constatazione di infrazione alla norma richiamata, con conseguente accertamento di illecito amministrativo. Il modello dovrà essere fotocopiato e reso disponibile in tutte le sedi scolastiche. Per ogni constatazione, il personale dovrà limitarsi a richiedere il nominativo ed a consegnare il modulo all'interessato. Se l'interessato non dovesse ritirare e firmare il modulo, lo stesso verrà spedito per posta elettronica certificata o raccomandata.

In caso di contestazione o di problematiche, il personale potrà riferire ai Collaboratori del D.S. , alla segreteria o, direttamente, al Preside.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini



Liceo Scientifico Statale "Leon Battista Alberti"

Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali

Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325

Succursale: Via Ravenna s.n. - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847

Succursale: Via Koch n.11 - 09121 CAGLIARI - tel. 070.15259678

Email: caps02000b@istruzione.it - PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it

Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR



Processo verbale n. del

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nei locali/oppure:nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via, Comune di Cagliari, il sottoscritto, in qualità di Funzionario Incaricato all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104,

accertato che

il Sig./la Sig.ra, nat ... a (....) e residente a(....),
Via, n...., documento d'identità.....,

- o ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto: **si trovava a fumare** all'interno dei locali scolastici/nelle aree aperte di pertinenza della scuola;
- o è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) erano presenti:

commina allo/a stess.. una ammenda pari a € (min. 27,50 - max 275,00 euro)

- o La contestazione viene consegnata; (eventualmente) il trasgressore ha dichiarato che:
- o La contestazione non viene consegnata/ritirata (per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.) per le seguenti motivazioni:

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali consegnato all'interessato.

Il trasgressore _____

Il verbalizzante _____

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notifica. Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole, nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo **131 T**, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – **Liceo Scientifico "L. B. Alberti"** – Cagliari (CA) - Verbale N. ____ del _____);
- presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, può inviare al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito. In alternativa, ha facoltà di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente.

Il trasgressore dovrà consegnare alla scuola, entro 60 giorni, prova dell'avvenuto pagamento della sanzione. Trascorso inutilmente tale termine, il Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.